TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL' AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Relazione di elezioni — Lettura del progetto di legge del dep. Michelini G B. concernente la nomina dei Sindaci — Adozione del progetto di legge modificato dal Senato relativo alla proroga del termine pel prestito obbligatorio — Relazione della Commissione per la riforma degli articoli del regolamento concernenti le tribune pubbliche della Camera — Discussione sul rapporto della Commissione incaricata di verificare il numero dei Deputati, regi impiegati — Questione incidentale se la Camera possa rinvenire sul suo giudicio intorno all'ammessione ed alla validità dell'elezione dei suoi membri.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

ARNULFO, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, sospendo di mandarlo ai voti per l'approvazione.

Leggo intanto un dispaccio del ministro della pubblica istruzione in data di ieri :

« Il sottoscritto ministro segretario di Stato della pubblica istruzione si pregia di segnare all'illustrissimo signor vicepresidente della Camera dei deputati ricevuta della nota 27 novembre prossimo passato, relativa alla domanda degli abitanti nel distretto elettorale di Puget-Theniers diretta ad ottenere lo stabilimento di un collegio reale nell'anzidetto comune.

« Nell'assicurarla che la domanda suddetta sarà prontamente comunicata alla Commissione permanente per le scuole secondarie in questo circondario universitario per le occorrenti deliberazioni, gli offre gli atti del distinto suo ossequio. »

Ora che la Camera è in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato).

Il segretario Cottin darà, secondo il consueto, un'idea sommaria delle nuove petizioni.

COTTIN, *segretario*, legge :

N° 555. Costantino Massolis, di Torino, farmacista, espone che dopo varie avventure prodigò i suoi servigi nell'ospedale militare di Sant'Ambrogio, in Milano, durante la guerra; senza mezzi e padre di famiglia, ricorre alla Camera per una sovvenzione generosa e per avere quindi parte alla sovvenzione accordata con legge agli emigrati lombardi.

N° 556. Carlo Nigra, di San Giusto, provincia d'Ivrea, ferito mentre serviva nelle armate francesi, ebbe con decreto imperiale del 1812 una pensione di lire 181 che nel 1814 gli fu ridotta a lire 67 80. Egli chiede alla Camera di farlo reintegrare nei suoi diritti.

N° 557. *Anonima.*

IL PRESIDENTE. Se v'ha qualche relatore degli uffizi che abbia a riferire intorno a nuove elezioni, io lo invito a salire alla ringhiera. (*Gazz. P.*)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PELLEGRINO, *relatore del IV uffizio.* Il collegio elettorale di Pianello, provincia di Piacenza, conteneva 284 elettori; convocatosi nel giorno 30 novembre e costituito regolarmente l'uffizio definitivo, procedeva alla votazione pella scelta del deputato. Soli 35 elettori comparvero ai due appelli, ed il signor conte Giuseppe Durini ebbe voti 25, il signor dottore Freschi 6, il signor dottore Luigi de Macoux 2, ed 1 per caduno li signori D. Costanzo Sforza ed il conte Giuseppe May.

Nessuno avendo potuto ottenere il numero dei suffragi voluti dalla legge, si convocò il collegio pel giorno successivo, primo corrente mese, onde procedere allo squittinio fra li due candidati che aveano ottenuto maggior numero di suffragi, ossia fra li prenominati signor conte Durini e dottore Freschi.

A questa seconda convocazione ed ai due appelli comparvero soli 30 elettori, dei quali 23 diedero il loro voto al signor conte Durini e 7 al dottore Freschi. Si proclamava quindi il signor conte Durini Giuseppe, membro della consulta lombarda, a deputato del collegio di Pianello; e poichè le formalità richieste furono adempiute, l'uffizio IV ve ne propone la conferma.

IL PRESIDENTE. Se nissuno domanda la parola, pongo ai voti le conclusioni dell'uffizio per l'approvazione dell'elezione del conte Giuseppe Durini a deputato del collegio di Pianello.

(Sono adottate). (*Gazz. P.*)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO MICHELINI G. B. RELATIVO ALLA NOMINA DEI SINDACI.

IL PRESIDENTE. Gli uffizi hanno consentita la lettura in pubblica adunanza del seguente progetto di legge presentato dal deputato Michelini G. B. per modificare l'art. 78 della legge 7 ottobre 1848 sull'amministrazione comunale, relativo alla nomina dei sindaci (*V. Doc., pag.* 227).

Interrogo il deputato Michelini qual giorno intenda fissare per svolgere il suo progetto.

MICHELINI G. B. Io sono pronto a sviluppare quando che sia la mia idea di legge; sono pertanto agli ordini della Camera. Osservo tuttavia .....

IL PRESIDENTE. Lo prego di non entrare nel merito del soggetto.

MICHELINI G. B. Io non entro nel merito della discussione, ma osservo solo che la natura del progetto ne indica l'urgenza, in quanto che quel progetto vuol essere ridotto in

legge prima che abbiano luogo le nomine dei sindaci. Indicherei quindi per tale sviluppo la giornata di domani o di posdomani.

IL PRESIDENTE. Allora sarà per domani. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la nuova proroga del prestito obbligatorio stato emendato dalla Camera dei senatori.

SULIS. Domando la parola sull'ordine del giorno.

La Camera si ricorda che nella seduta di domenica fu riferita una petizione d'urgenza. Le conclusioni del relatore non furono ammesse perchè la Camera non era più in numero sufficiente. Io domanderei pertanto che si mettessero ai voti le conclusioni del relatore su quella petizione. Siccome poi tra le petizioni dichiarate d'urgenza ve ne sono alcune urgentissime, io domanderei che, derogando all'ordine del giorno, si proceda alla votazione, prima della petizione riguardante il miglioramento delle razze dei cavalli in Sardegna, e poi di quelle che siano di maggior urgenza.

SCOFFERI. Dovrebbe anzitutto aver luogo la discussione sul rapporto della Commissione incaricata di constatare il numero degl'impiegati facienti parte della Camera. (*Gazz. P.*)

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE MODIFICATO DAL SENATO PER LA PROROGA DI TERMINI PEL PRESTITO OBBLIGATORIO.

IL PRESIDENTE. Questa discussione viene in seguito sull'ordine del giorno. Intanto chiedo alla Camera se voglia ripigliare oggi la discussione sulla petizione stata riferita l'altro giorno, alla quale terrebbe dietro la discussione sul rapporto che concerne la questione del numero degli impiegati. Ma osservo che ora dovrebbe aprirsi la discussione sulla legge della nuova proroga del prestito, stata dal Senato emendata in alcune parti. Leggerò dunque alla Camera le conclusioni della Commissione e l'articolo emendato:

« La Commissione unanime ha l'onore di proporre alla Camera che, stando fermi tutti gli altri articoli della legge di cui si tratta, già dalle due Camere sanzionati, piaccia alla medesima di adottare l'art. 1° di quella stessa legge nei termini precisi in cui è stato emendato dal Senato, e riproposto dal signor ministro delle finanze, concepito come segue (*V. Doc.*, *pag.* 194).

UN DEPUTATO. Bisognerà sostituire alle parole *prossimo dicembre* quelle di *corrente dicembre*.

IL PRESIDENTE. Tenuto conto di questa osservazione, rileggo l'articolo quale ci fu rimandato (*V. sopra*).

La discussione su questo articolo è aperta; se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato).

Si passa alla votazione per squittinio segreto.

Votanti	135
Maggioranza	68
Voti favorevoli	126
Voti contrari	9

(La Camera approva).

Invito ora la Camera a voler udire la breve relazione della Commissione per la riforma del regolamento della Camera in quella parte che concerne le pubbliche gallerie.

(*Gazz. P.*)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA RIFORMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA NELLA PARTE CONCERNENTE LE TRIBUNE PUBBLICHE.

BUFFA sale alla ringhiera e legge la detta relazione (*V. Doc.*, *pag.* 130).

IL PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e distribuita. (*Gazz. P.*)

DISCUSSIONE CIRCA IL NUMERO DEI DEPUTATI REGI IMPIEGATI.

IL PRESIDENTE. Viene ora la discussione del rapporto della Commissione nominata per riconoscere il numero degli impiegati che fanno parte della Camera (*V. Doc.*, *pag.* 133).

PERRONE, *presidente del Consiglio dei ministri.* Je demande la parole.

Comme dans le rapport relatif aux employés de cette Chambre il a été dit que mon élection était illégale, je prierais le premier orateur inscrit de vouloir bien me céder la parole.

IL PRESIDENTE. Il ne s'agit ici que de la question générale. Quand la question particulière se présentera, vous aurez la parole le premier.

CAVALLINI. Domando pur io la parola come relatore della Commissione.....

IL PRESIDENTE. Scusi: il deputato Michelini G. B. l'ha già chiesta sull'ordine della discussione, ed io debbo accordargliela. (*Gazz. P.*)

MICHELINI G. B. Io credo, o signori, che, prima che noi ci accingiamo a dare i nostri individuali giudizi circa i deputati che sono impiegati, sarà cosa opportuna il fissare le nostre idee sopra le norme che noi dobbiamo tenere in questi individuali giudizi.

La Camera mi permetterà pertanto che le manifesti la mia opinione, affinchè, od essa l'approvi o la contraddica, ad ogni modo dal cozzo delle opinioni ne nasca la verità.

Noi versiamo circa l'interpretazione di alcuni articoli della legge elettorale: noi siamo certamente tutti d'accordo che quest'interpretazione vuol essere la più giusta, la più precisa, la più conforme alla verità che fia possibile; ma non sempre la giustizia, non sempre la verità, sono manifeste così che non abbiamo alcune volte a dubitare circa l'interpretazione di una legge. Allora presentasi naturale la ricerca se noi dobbiamo in questo dubbio dare agli articoli, che avremo ad interpretare, un'interpretazione larga ovvero ristretta; ed io manifesterò a questo riguardo il mio modo di sentire.

Da un lato gli articoli che noi dobbiamo interpretare, pare a prima giunta debbano ricevere una stretta interpretazione; imperocchè essi sono, per così dire, una violazione del diritto elettorale attivo e passivo, vale a dire circoscrivono i diritti degli elettori, circoscrivono i diritti che ogni cittadino ha di essere eleggibile.

Se non che io credo militino contro questa stretta interpretazione altre considerazioni forse di maggior peso.

Noi tutti sappiamo quali inconvenienti abbia prodotto la ammessione degli impiegati presso altre nazioni.

Noi certamente vogliamo giovarci dell'esperienza di quelle nazioni, onde quegli inconvenienti non abbiano a rinnovarsi presso di noi.

Qui noi non trattiamo che dell'interpretazione e non della abrogazione degli articoli della legge elettorale ai quali alludo.

Quindi non reputo sia opportuno il trattare la questione dell'ammessione degli impiegati alla Camera, dacchè la legge

elettorale li ammette. Solamente io manifesto un mio proponimento, e si è che, quando il crederò opportuno, depositerò sul banco del presidente una legge la quale gli escluda. Frattanto a quell'argomento testè accennato un altro ne aggiungerò che forse farà sulla Camera maggior impressione, perchè trattasi di cosa che non ebbe luogo in altri paesi, ma nel nostro Parlamento.

Allorquando nei primi giorni di agosto fu prorogato il Parlamento, io ed i miei amici politici appartenevamo o per meglio dire formavamo la maggioranza; durante la prorogazione fu nominato un nuovo Ministero: quando alla metà di ottobre si riaperse la Camera, noi che non abbiamo certamente cambiato opinione durante la prorogazione, ci trovammo della minoranza. Io non investigherò la cagione; io lascierò ad altri più di me chiaroveggenti lo sciogliere questo politico problema. Dirò soltanto che da questa soluzione, se pur male non mi appongo, ne debba emergere il necessario corollario che noi dobbiamo essere molto severi nell'applicare la legge elettorale laddove esclude gli impiegati.

Io ho manifestato candidamente le mie opinioni, desidero che altri deputati facciano lo stesso, onde dal cozzo delle opinioni ne nasca, come diceva da principio, quella norma che ci deve guidare nei nostri individuali giudizi.

(*Gazz. P. e Risorg.*)

BENSO GASPARE. Io intendo di parlare unicamente sull'elezione del deputato Perrone .....

IL PRESIDENTE. Se è così, aspetti che si venga alla discussione particolare.

CAVALLINI, *relatore.* Io ho chiesto la parola per far osservare, come relatore della Commissione, una inesattezza la quale è incorsa nella relazione. Ove si parla dei signori Genina, Pescatore e Ricotti, è detto che se dai decreti 14 luglio e 18 ottobre non appare che essi abbiano ottenuto un aumento di stipendio, non si vede neppure che ne siano privati. Quest'asserzione, riguardo al signor Ricotti, è verissima; ma lo stesso non può dirsi riguardo ai signori Genina e Pescatore, poichè nelle copie autentiche dei decreti di nomina di questi, le quali il ministro dell'interno ebbe la compiacenza di farmi tenere, sta scritto qualmentechè sarà provveduto all'assegnamento dello stipendio e degli utili che ad essi dovranno essere corrisposti per la loro qualità. La Commissione non poteva avere altro intendimento che di esporre alla Camera la mera verità, e non desidera che di conoscerla per rettificare, quando occorra, come ora rettifica, la sua relazione.

IL PRESIDENTE. Se nessun deputato chiede più la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione particolare.

PESCATORE. Domando la parola sulla discussione generale ed anche sulla causa mia propria.

Probabilmente non sarà il caso di dover decidere se gli articoli da applicarsi nell'attuale questione debbano o no legalmente, strettamente interpretarsi, poichè a questo proposito non sembra possa la Camera essere divisa d'opinioni.

Ma quanto al resto, sulla necessità cioè di diminuire il numero degli impiegati, senza del che non si avrà mai una vera rappresentanza nazionale, io mi permetto di osservare che, se si volesse realmente avere una rappresentanza nazionale perfetta, saria d'uopo che nessuno dei deputati fosse o impiegato od impiegando, ma bensì rappresentasse unicamente il popolo e non potesse ricevere mai dal Governo alcun impiego.

Ecco quanto richiederebbesi per avere una perfetta rappresentanza nazionale: ma non si giunge in un momento alla perfezione. Si mossero osservazioni sugli impiegati, cioè sopra una parte della Camera. Ma entrati una volta in questa discussione, se ne potrebbero poi fare altre, al pari di queste, vaghe e generiche; laonde credo più conveniente il prescindere da considerazioni troppo generali che non possono condurci ad una conclusione soddisfacente, e il limitarci ad applicare la legge quale essa è. E questa spero sia per essere l'opinione che ottenga l'assenso della Camera.

MICHELINI G. B. L'onorevole preopinante ha detto due cose verissime: ha detto che gli articoli della legge elettorale voglionsi rettamente, giustamente interpretare. Io nel principio del mio discorso diceva le stesse cose, e non è che in caso di dubbio che io diceva che deve aver luogo un'interpretazione tendente all'esclusione degli impiegati.

La seconda verità detta dal preopinante, verità incontrastabile, si è che sarebbe da desiderare che nessuno dei deputati fosse nè impiegato, nè impiegando; ma il preopinante mi permetterà di osservare che il secondo caso non è ottenibile; quindi, quando non si può conseguire la perfezione, dobbiamo almeno raggiungere quei miglioramenti che si possono ottenere.

Quindi io credo doversi insistere sulle interpretazioni che devono ricevere le leggi negli articoli di cui si tratta, perchè è confermato, come dicevo testè, dagli esempi occorsi in altri paesi e dalle conseguenze che quelli esempi produssero. Noi vediamo in questi anni che in generale gli impiegati sono esclusi dalla rappresentanza nazionale; cito, ad esempio, le Costituzioni di Sicilia, quella del Belgio e la Costituzione di Francia. Del resto, io ripeto, non è qui il luogo di trattare *ex professo* questa questione; quindi porrò fine al mio dire, osservando che l'argomentazione degli impiegati ed impiegandi non prova, a mio senso, se non che la perfezione non è sempre conseguibile.

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola .....

RICOTTI. Domando la parola per sapere se la Camera crede che io debba rispondere adesso al deputato Cavallini.

Molte voci. No, no.

IL PRESIDENTE. Il deputato Perrone ha la parola sulla discussione generale.

UN DEPUTATO. Non sulla generale, ma bensì sulla speciale, perchè gli è su questa che la chiese.

IL PRESIDENTE. Si sono fatte varie categorie; il signor Perrone non può quindi aver facoltà di parlare nella discussione speciale se non quando vengasi alla categoria alla quale fu ascritto. Per ora impertanto esso non può parlare che sulla questione generale. (*Gazz. P.*)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Messieurs, je croyais devoir parler de ma position en particulier pour la rendre plus nette et plus claire avant de prendre la parole sur la question générale. Mais du moment que l'on vient de décider que je ne dois parler ici que de la question générale, je ne parlerai à cette heure que comme député, sans entrer en ce qui me regarde spécialement.

Messieurs, il me semble que la Commission qui a été nommée pour connaître quel est le nombre des employés qui siégent dans cette Assemblée, a dépassé de beaucoup ses pouvoirs. Et, en disant qu'elle a dépassé de beaucoup ses pouvoirs, je crois qu'elle ne les a pas seulement dépassés dans le fond, mais que même dans la forme elle n'a pas suivi la marche qu'elle aurait dû suivre. Je n'ai point l'intention cependant de faire le moindre tort à la conscience et à la bonne foi de messieurs les députés qui composent cette Commission, car je suis bien convaincu qu'elle a porté le même jugement sur tous les employés, soit qu'ils siégent à la droite, soit qu'ils siégent à la gauche. Il ne me serait conséquem-

ment pas permis de dire qu'elle a été moins impartiale envers les uns qu'envers les autres. Seulement, je dis que la Commission avait pour unique mandat celui de savoir si le nombre des employés qui font partie des représentants de cette Chambre excédait, oui ou non, le nombre que prescrit le Statut, sans avoir le pouvoir de s'établir en Commission inquisitoriale. Je le répète, je n'ai nullement l'intention de soupçonner la sincérité des membres de cette Commission, d'autant plus que je n'ai pas l'honneur de les connaître, et que le jugement qu'elle a porté atteint également les employés qui sont placés soit à la droite, soit à la gauche du Parlement. Je parle uniquement du fond et du mérite des choses, et nullement des personnes. En s'occupant, ainsi qu'elle l'a fait, de la validité ou nullité de la nomination de plusieurs membres, elle a usé d'un pouvoir que vous ne pouviez lui donner, elle a fait un acte qui pourrait jeter au milieu de vous un germe de dissolution qui, en grandissant, finirait par vous renverser.

Messieurs, quand un député est nommé dans un collége électoral, les pièces qui se rattachent à son élection sont envoyées à la Chambre. Il y a une Commission qui examine ces pièces et les soumet à la Chambre, et le jugement qui est rendu par celle-ci doit être définitif comme toute sentence sans appel.

Et je vais de suite vous prouver que ce jugement doit être définitif. Messieurs, une décision de la Chambre est une sentence qui n'a point d'appel, et si une Commission avait le droit d'annuller des sentences prononcées par la Chambre, vous deviendriez auprès de vos mandataires les jouets d'une indigne imputation, et vous perdriez votre caractère de députés libres et indépendants. En effet, chacun aurait droit de dire que telle Commission a mal fait d'accepter la nomination de tel ou tel individu, parce qu'elle n'avait pas tels ou tels papiers, parce qu'il y a eu tels ou tels inconvénients au moment de son élection.

Un autre inconvénient surgira ensuite : c'est celui qui fera dire que nous avons dans notre sein des hommes qui siégent malgré la loi. Observez maintenant que cela ne se dira pas seulement de tel ou tel député, mais de tous, des membres de la Commission comme de tous les autres. Or, je vous le demande, de quelle considération pourra jouir aux yeux du pays un représentant de cette Chambre?

Messieurs, il y a une autre raison qui est celle que, si la Chambre n'a pas le courage de dire à la Commission : vous avez dépassé votre pouvoir, vous avez commis telle ou telle faute, parce que le Statut permet qu'il y ait 51 employés qui puissent siéger au Parlement, je crois, en raison de l'esprit du temps où nous vivons, des jugements que portent certaines personnes, qui sont d'avis qu'il ne devrait pas y avoir ici d'employés, je crois, dis-je, que nous tomberions dans un grave danger, celui de ne pouvoir plus faire respecter au dehors les décisions de la Chambre. Qu'on change la loi à cet égard, rien de mieux; mais toujours est-il vrai que, quand un pouvoir existe légalement, il faut qu'il soit respecté, et pour être respecté il faut avant tout qu'il se respecte lui-même. Et c'est ce que la Commission n'a pas eu soin de faire quand elle a dit : il y a 7 députés qui ne peuvent pas continuer à siéger dans la Chambre pour tels et tels motifs; 13 autres siégeront peut-être oui, peut-être non. Or, messieurs, la seule impression d'un rapport semblable peut produire un grand mal. On dira toujours dans le public : voilà monsieur tel qui était suspect pour telle ou telle raison. Et qu'on ne vienne pas me dire: on vous rendra justice. Messieurs, on a dit depuis longtemps en France que la calomnie laisse toujours quelque chose qui ne s'efface jamais. Ici il n'y a pas calomnie, mais il y a erreur; or, l'erreur même qui tombe sur le compte d'un individu, laisse toujours quelque suspect sur sa réputation; il ne faut pas croire que l'homme qui a été stigmatisé à moitié sur le front, puisse jamais perdre toute trace du stigmate qui y a été imprimé.

Je dis que la Commission a dépassé ses pouvoirs; et si je ne parlais pas sur la question générale, j'aurais trouvé plus de raison, plus de logique, à commencer par démontrer ma position, pour vous faire mieux comprendre les erreurs dans lesquelles la Commission est tombée; mais je ne parlerai pas de moi. Cette Commission dit : monsieur un tel n'est pas piémontais dès le moment qu'il a servi en France. Eh bien, moi, je vous demanderai si ceux qui ont servi en Espagne, en Belgique, en Amérique, ceux qui ont été naturalisés à Montévidéo ou ailleurs ne sont pas dans la même position; or, voudriez-vous nier le droit de citoyen à tous ceux de vos patriotes qui, pour avoir aimé la liberté dans des temps plus éloignés, ont été obligés de s'enfuir et sont allés servir des puissances étrangères? Oh non, certainement, vous ne voudriez pas le faire, votre intention n'est point celle-là. C'est là cependant ce qu'a fait la Commission.

Et ce n'est pas seulement à présent que je m'aperçois de cette facilité avec laquelle une Commission outrepasse son mandat. Il y a quelque temps, le Ministère a été mis en suspicion; il invite la Chambre à approuver ou à désapprouver sa conduite; la Chambre l'approuve. A la suite d'interpellations que l'on fait au Ministère, une Commission est nommée pour entendre les communications qu'il devra lui faire; la Commission désapprouve la conduite qu'il a tenue. La Chambre rectifie de nouveau son premier jugement et dit qu'il doit être conservé. Cela n'empêche pas qu'un mois après un député vienne nous dire : messieurs les ministres, vous n'avez pas la confiance de la nation, parce que moi, qui étais membre d'une Commission, j'ai décidé que vous ne l'aviez pas; j'avais raison, parce que la Chambre n'a pas dit que j'avais tort. Vous conviendrez que c'est évidemment nous jeter dans l'absurde. Par conséquent, messieurs, pour ne pas prolonger la discussion, je demande formellement que la Chambre déclare que la Commission a outrepassé son mandat en déclarant que tel ou tel membre n'est pas élu légalement, qu'il est suspect pour telles et telles raisons. Du reste, je suis convaincu que les membres de la Commission rectifieront eux-mêmes le vote qu'ils ont émis.

Quand on viendra à la discussion particulière, je demanderai de m'expliquer sur-le-champ. En attendant, j'ai l'honneur de déclarer devant tous que je suis vraiment Italien et que je ne suis qu'Italien. (*Bravo!*) (*Gazz. P. e Risorg.*)

BUNIVA. Domando la parola.

LANZA. Io l'ho domandata prima.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Je demande formellement la question préalable.

LANZA. Dica se è per il regolamento; si spieghi.

BUNIVA. Io non voglio dire niente altro, se non che tutte queste discussioni sulla nomina del generale Perrone verranno a loro tempo e luogo, ma che ora non è il caso di metterle in campo.

PINELLI, *ministro dell'interno.* La questione che ha posto il generale Perrone non è solo sopra la sua nomina, ma sopra il metodo preso dalla Commissione. La Commissione, la quale aveva avuto il mandato di riconoscere il numero degli impiegati per vedere se eccedeva quello che è tollerato dallo Statuto, invece ha portate le sue investigazioni sulla validità delle elezioni.

In ciò, a parer mio, essa ha veramente ecceduto il suo mandato, e per conseguenza io appoggio l'instanza del generale Perrone, perchè sia posta la questione pregiudiziale, cioè che si voglia stabilire che la Commissione ha ecceduto il suo mandato nella parte che si riferisce alla validità delle elezioni, e che perciò tutta questa parte del suo rapporto deve non essere considerata.

IL PRESIDENTE. Leggo alla Camera la proposizione preliminare proposta dal deputato Perrone:

« La Camera dichiara che la Commissione ha oltrepassato i limiti del suo mandato esaminando se certi deputati fossero legalmente approvati ed abbiano diritto di sedere nella Camera. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

LANZA. Il signor presidente del Consiglio dei ministri ha cominciato ad accusare la Commissione di aver oltrepassato il suo mandato col fare investigazioni in rapporto alla validità delle elezioni di parecchi deputati che siedono in questa Camera.

La Commissione quando si è riunita procurò di avere tutti i dati per conoscere quale fosse il numero dei deputati impiegati regii e stipendiati che siedono in questa Camera. Era utile, necessario per ciò che, se qualche dubbio sorgesse sulla validità dell'elezione di alcuni di questi deputati, lo potesse esporre alla Camera, per la semplice ragione che, siccome poteva essere già sovrabbondante il numero degli impiegati regii stipendiati di questa Camera, per conseguenza qualora non avesse fatto queste indagini, ne sarebbe derivato che si sarebbero dovuto escludere altri deputati la cui nomina era incontrastabilmente valida; ed è per ciò che di comune accordo ha creduto di dover prima procedere a questa investigazione. Che essa abbia proceduto colla massima imparzialità, lo prova innanzi tutto il modo con cui questa Commissione è composta, ed alla quale appartengono membri dell'una e dell'altra parte di questa Camera; che poi la decisione presa di cominciare (innanzi di fissare il numero di questi impiegati regii stipendiati) a riconoscere se nulla doveva dirsi sulla validità delle loro elezioni, fosse giusta, lo prova l'unanimità con cui questa deliberazione fu presa dalla stessa Commissione.

Io dico che qualora non si fosse prima esaminata questa questione, e non si fossero fatte queste preliminari indagini, poteva succedere un'ingiustizia flagrante, che era quella di escludere dalla Camera altri impiegati, la validità delle cui elezioni non può in alcun modo porsi in dubbio.

In quanto poi alla quistione se possa spettare alla Commissione o ad un membro qualunque del Parlamento di porre in dubbio la validità di un'elezione quando è già stata approvata dalla Camera, io credo che ciò s'appartenga di diritto ad ogni deputato e ad ogni Commissione, qualora riferisca di cose e di fatti i quali erano assolutamente ignoti all'uffizio ed alla Camera quando decise della validità di quelle elezioni.

Ora io credo che, riferendosi particolarmente ai diversi deputati sopra la validità delle cui elezioni la Commissione propone che la Camera decida, stante che si tratta di fatti i quali erano ignoti e vennero alla luce del giorno solamente da quando la Commissione entrò in uffizio, io credo, dico, che la Camera, prima di giudicare se la Commissione abbia oltrepassato il suo mandato, debba innanzi tutto giudicare questa questione preliminare; cioè se, quando la nomina di un deputato è convalidata dalla Camera, e si faccia alla Commissione palese un fatto che renda evidentemente invalida questa elezione, se la Camera, dico, possa riformare il suo giudizio ed annullare l'elezione che già ebbe luogo. In quanto a me, io credo che lo possa, e che del resto si cadrebbe in un inconveniente se non lo potesse; perchè, supposto che si trattasse di uno il quale non godesse dei diritti civili e politici, il quale fosse infamato, la Camera dovrebbe ritenerlo nel suo seno anche allora che si venisse a riconoscere l'infamia di quel tale.

IL PRESIDENTE. Intende di farne una proposizione?

LANZA. Io non faccio proposizioni: io sostengo che la Commissione non si è allontanata dal suo mandato nel fare indagini sulla validità di certe elezioni, e per conseguenza io proporrei alla Camera di riconoscere se su queste elezioni non vi sia un fatto il quale le possa render nulle.

CAVALLINI, *relatore.* Il deputato Lanza, a mio avviso, dimostrò già chiaramente che la Commissione non ha punto ecceduto i limiti del suo mandato nell'investigare se debba considerarsi siccome valida l'elezione del signor Perrone; e mi limiterò solo ad aggiungere che ove pure per avventura essa li avesse oltrepassati, il che non è certamente, sarebbe sempre facoltativo a qualunque deputato, e perciò ai membri eziandio della Commissione stessa, di proporre ora la quistione che si vorrebbe impedire si agitasse. Non osta la cosa giudicata dalla Camera, perchè questa non ha potuto pronunciare su fatti che non conosceva. La Camera non conosceva che il signor presidente del Gabinetto fosse cittadino francese. (*Rumore ed interruzione*) Parlava del signor Perrone, poichè mi pare che in esso si riunisca il principio e la persona.

RUNICO. Quale membro della Commissione, debbo indicare i motivi della conclusione.

Io penso che la Commissione nel lavoro da lei fatto non ha nè punto, nè poco ecceduto i limiti dei suoi poteri, e trovo che questi poteri, stati a lei conferiti dalla Camera, sono specificatamente indicati negli articoli 98, 99 e 100 della legge elettorale, i quali contemplano tutti coloro che la stessa legge considera per impiegati nel senso che non possano far parte di questa Camera che sino a concorrenza del quarto.

L'art. 100 autorizzava la Commissione ad investigare quale fosse il numero dei funzionari ed impiegati regii stipendiati, onde vedere se esso eccedesse il numero del quarto del totale dei deputati.

A fronte di questo articolo, la Commissione far doveva due cose: doveva in punto di diritto cercare quali fossero coloro che a termine di questa legge rivestissero la qualità d'impiegati e di funzionari.

Doveva poi d'altronde investigare, in punto di fatto, quali fossero i deputati della Camera nei quali concorra una simile qualità. La Commissione ha appunto nel suo rapporto disimpegnato questo suo incarico; e valga il vero: la Commissione in punto di diritto ha osservato, se non ad unanimità, almeno per organo di alcuni dei suoi membri che la legge ha fatto tre categorie d'impiegati; la prima di quelli che sono nominati nell'art. 99, vale a dire di quelli che si trovano in aspettativa e che sono assimilati agl'impiegati che sono in attività di servizio.

Nella seconda categoria ha compresi gl'impiegati, stativi denominati funzionari appunto perchè sono in attività di servizio; e nella terza categoria ha posti gl'impiegati i quali non sono in attività di servizio e che sono per ciò appunto stati dalla legge solamente qualificati col nome d'impiegati e non con quello di funzionari.

La ragione, dicevano alcuni membri della Commissione, per cui la legge ha fatta una distinzione tra i funzionari e gl'impiegati, dopo di avere già fatta una categoria a parte di quelli che sono in aspettativa, non poteva essere altra se non quella

di distinguere il vero funzionario, il vero impiegato in attività da quello che, essendo impiegato, non è però in attività e non è più funzionario.

Una volta premesse queste cose in punto di diritto, vale a dire ritenute queste tre categorie d'impiegati, la Commissione ha esaminato primieramente se dovessero considerarsi come impiegati quei deputati che erano veri funzionari, ed ha creduto che in quanto ad essi non vi poteva essere alcun dubbio; ha considerato quindi se potessero essere impiegati quelli che erano in semplice aspettativa, ed ha trovato che la legge era pure talmente chiara da non potervi essere difficoltà in quanto a loro; ha considerato infine se coloro i quali si trovano in riposo potessero ancora figurare come impiegati, quantunque non avessero nessuna funzione a disimpegnare; ma considerando che essi, appunto perchè non funzionari, furono dalla legge designati col semplice nome d'impiegati, ha creduto che essi, anche sebbene in riposo, dovessero considerarsi come veri impiegati contemplati dalla legge, perchè ricevessero uno stipendio, ossia una pensione di riposo.

Doveva poi la Commissione necessariamente fare tutte queste investigazioni, perchè l'art. 100 porta che ove la proporzione degl'impiegati autorizzata dallo stesso articolo sia superata, la Camera deve estrarre a sorte il nome di coloro la cui elezione deve essere annullata, e porta d'altronde che, quando il numero degl'impiegati fosse poi completo, le elezioni nuove debbono essere considerate come nulle.

Però, siccome la Commissione relativamente agl'impiegati in riposo non era unanime e ravvisava potervi essere del dubbio, ha creduto di doverne fare una categoria a parte; ha essa osservato che a lei non aspettava di portare nessun giudizio; che il mandato che aveva ricevuto dalla Camera non poteva essere altro tranne quello di esporre le cose relative al numero degl'impiegati sì e come erano a lei risultati, cioè quelle che erano a lei sembrate certe, come certe, e quelle dubbiose, come dubbiose. Fin qui io non credo che la Commissione abbia ecceduti i suoi poteri.

Oltre di che la Commissione ha poi ravvisato che vi erano certi impiegati i quali si trovavano eletti in un'epoca che poteva essere considerata come anteriore all'impiego loro conferito; ed allora è sorto il dubbio se potevano o dovevano essi venir considerati come decaduti dalla qualità di deputati per l'effetto dell'impiego stato loro conferito; però la Commissione, a questo riguardo, non doveva neppure dare nessun giudizio, ma doveva soltanto riferirne alla Camera onde decidesse, ed ha quindi fatto a questo riguardo una categoria a parte. Io credo che neppure a questo riguardo abbia essa ecceduti i limiti del suo mandato.

Quando questo Parlamento creava una Commissione, la creava per conoscere il numero degl'impiegati della Camera; ma se vi erano alcuni dei deputati i quali fossero stati impiegati dopo la loro elezione, questi ritenevano bensì la qualità d'impiegati, ma non la potevano più ritenere come membri della Camera. Dunque la Commissione ha dovuto di tutta necessità farsene carico e riferirne alla Camera.

Io penso pertanto che nel suo lavoro la Commissione non ha sconosciuti, nè oltrepassati i suoi poteri, e si è anzi scrupolosamente attenuta alla legge elettorale ed all'incarico affidatole dalla Camera.

IL PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che dal deputato Pinelli è stata presentata una proposizione così concepita:

« La Camera dichiara non essere il caso di deliberare su quella parte delle conclusioni della Commissione che riguardano alla validità di elezioni già verificate ed approvate. »

Il deputato Pinelli ha la parola per isviluppare la sua proposizione. (*Gazz. P.*)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che la mia proposizione sia abbastanza chiara perchè non abbia bisogno di molte parole per essere sviluppata. Io credo che la verificazione dei poteri sia un vero giudizio che pronunzia la Camera, sopra cui non è lecito di rinvenire; perchè se si potessero ancora scrutare i fatti anteriori a quella elezione, per cui si venisse a porre in dubbio se fosse valida o no, ciò lascierebbe la Camera in uno stato di sospensione per cui sorgerebbe una quistione sopra tutta la vita antecedente del deputato. Dal momento che la Camera ha pronunciato il suo solenne giudizio, questo giudizio è irretrattabile, inappellabile, ha assolutamente e conseguentemente deve *avere la forza di cosa giudicata.*

Nè mi trattengono dall'appigliarmi a questa sentenza gl'inconvenienti che veniva citando il deputato Lanza come conseguenza di questa proposizione, perchè io dico che se fosse il caso che un uomo infame fosse riconosciuto dalla Camera come debitamente eletto, io dico allora che il giudizio della nazione rappresentata dalla Camera avrebbe assolto (*Rumori*) da quell'infamia quel tale che fosse stato eletto alla deputazione.

SINEO. Domando la parola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Non cesserebbe certamente di essere deputato. Quindi, restringendo la quistione unicamente a quella parte della conclusione della Commissione che tende a porre di nuovo in dubbio l'elezione già stata verificata ed approvata, io dico che non inchiude per nulla il caso accennato dal deputato Bunico, cioè d'incapacità sopravvenuta dopo l'elezione e dopo la verificazione dei poteri; come per esempio quella che colpirebbe colui che avesse posteriormente acquistato un impiego od a cui fossesi accresciuto lo stipendio.

Non incumbeva, ripeto, alla Commissione di scendere a scrutare la vita anteriore di ogni deputato per verificarne la elezione, ma era suo debito di verificare unicamente l'incapacità sopravvenuta dopo l'elezione e verificazione dei poteri; essa invece non prese le mosse dal giudizio dato, ma si accinse a giudicare di bel nuovo.

In conseguenza io credo che la proposizione da me fatta debba ottenere il voto della Camera. (*Gazz. P. e Risorg.*)

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia appoggiare la proposizione del ministro dell'interno.

(È appoggiata).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Je retire ma proposition préalable.

SINEO. Il signor presidente del Consiglio ha accusato non solo la Commissione, di cui dobbiamo attualmente esaminare le operazioni, ma anche generalmente tutta le Commissioni della Camera. Il signor ministro degl'interni ha sostenuto l'accusa in ciò che concerne la Commissione attuale. Io non appartengo a questa Commissione, ma feci parte di alcune di quelle che furono comprese nelle accuse del Ministero; anzi mi pare che ci fu per me qualche cosa di personale nelle parole del signor ministro. Tratterò separatamente questi due argomenti, cominciando dalla Commissione attuale. Io credo che essa ha fatto strettamente il suo dovere e che non poteva far diversamente. La Commissione aveva ad esaminare qual fosse il numero degl'impiegati che già sedono tra noi; era questo ufficio di stretta giustizia, di giustizia non solo al cospetto della Camera, al cospetto della nazione, la quale ha interesse che le leggi sieno eseguite, e che conseguentemente non ecceda il numero degl'impiegati tollerati dalla legge elet-

torale; era uffizio di giustizia per riguardo ai nostri colleghi, perchè se viene a risultare che un impiegato non sia legittimamente aggregato alla Camera, l'esclusione di esso gioverebbe ad altri, i quali diversamente dovrebbero essere eliminati.

È dunque una quistione di giustizia, non solo direi politica e generale, ma ancora di giustizia privata ed individuale. Nel riportare questo giudizio, bisognava dunque tenersi strettamente a' termini della legge.

Ci si oppone che vi fosse cosa giudicata per quelli di cui furono verificati i poteri; ma, signori, se la cosa fosse in questi termini, se la Camera sin da principio avesse interpretato in questo modo la legge elettorale, bisognava procedere molto diversamente da quello che si procedeva; bisognava ad ogni verificazione di poteri far procedere ad un'inchiesta minuta in tutte le qualità della persona, sulla sua condizione, sulla sua età. Per contro, ciò non si fece mai, e dobbiamo ora conchiudere che non si debba fare a fronte della lunga pratica di molti mesi. È fatto costante che da tutti i relatori e dalla Camera che approvava il loro operato sulle relazioni da loro fatte, si tralasciavano questi particolari.

Alcune voci dal centro. Si è fatto male.

SINEO. No, signori; non possiamo dir questo: dobbiamo dire che si è fatto bene; dobbiamo dire che si è fatto come si doveva fare, perchè il giudizio dato e ripetuto dalla Camera giustifica la consuetudine interpretativa della legge. Si è dunque fatto per sanzione pronunciata dalla Camera, si è fatto giustamente da vari relatori e dagli uffici stando unicamente al risultato delle carte che erano trasmesse dall'onorevole ministro dell'interno. Si esaminavano i verbali delle elezioni; se le formole materiali del verbale erano regolari, se il risultato di questo verbale era conforme alla legge si proponeva l'approvazione dell'elezione senz'altro, e non si andava cercando se il deputato avesse le qualità volute dallo Statuto e dalla legge elettorale. Si prescindeva da questa investigazione; e perchè?

Perchè appunto la Camera e gli uffizi confidavano nella buona fede, nella scienza che dovevano avere della legge i vari candidati, e quindi non si supponeva che nessuno venisse a presentarsi a collegi come candidato; che nessuno accettasse l'offertagli elezione se non era eligibile.

Ora, essendosi praticata in quel modo la verificazione dei poteri, se dopochè i poteri sono verificati, verificati soltanto sul risultato materiale dei verbali dei collegi elettorali, ove venga a risultare che vi era qualche impedimento nella legge per cui il deputato non potesse rivestire quella qualità, questo è un fatto nuovo per la Camera che deve necessariamente far oggetto di una nuova decisione.

Si è parlato della cosa giudicata; ma la cosa giudicata dal Parlamento non può essere diversa dalla cosa giudicata dai tribunali; e non vi è mai cosa giudicata sopra una materia la quale non sia stata esaminata e discussa; e nello stesso modo non può esservi cosa giudicata sulle qualità di una persona, quando di queste qualità non siasi fatta menzione.

Io prego la Camera di considerare il pericolo cui essa si esporrebbe se si adottasse una massima contraria.

Abbiamo veduto che sopra un collegio composto di 50 o 60 comuni può bastare talvolta il voto di pochi elettori di un sol comune per dare validità alla nomina del deputato; che su centinaia di elettori può bastare il voto di quattro o cinque, per indurre la Camera a considerare valida l'elezione di un deputato. Ora io domando se questi quattro o cinque elettori venissero a dare il loro voto ad un candidato di quindici anni, — questo ragazzo si presenta alla Camera dopochè i suoi poteri sono verificati, perchè si convalidò la sua elezione, non conoscendolo di persona, come accade quasi sempre; — avrà egli diritto di sedere nella Camera, non ostante che la legge prescriva che prima degli anni 30 nessuno possa avervi l'ingresso?

Io ho toccato un motivo che sarebbe il meno lamentevole di quanti ne potrei allegare, e molte altre sarebbero le eccezioni che si potrebbero opporre all'elezione di un deputato; il principio tuttavia in simili cose è sempre lo stesso; non avvi cosa giudicata in quanto ai fatti che non sono conosciuti, intorno alle quistioni circa le quali non vi fu discussione, non vi fu decisione.

In conseguenza quando si presenta un fatto che s'ignorava, dal quale sorge un motivo di esclusione che non fu proposto, che non fu discusso, che non fu svolto, un fatto che forse dal deputato stesso avrebbe dovuto rivelarsi, veramente non vi è ragione per cui non si voglia ammettere questo fatto alla discussione.

Citerò un esempio, quello dell'onorevole nostro collega, il deputato Gioia, il quale, perchè appartiene al Piacentino, non era ancora giunto quando si riferì sulla sua elezione. Qui parlo anche di un fatto mio personale, perchè ebbi l'onore di far io questa relazione. Certamente il nome che si presentava non poteva che essere favorevolmente accolto; un nome classico in Italia. Di più, era il primo deputato piacentino di cui si verificavano i poteri, e l'ufficio non potè a meno di approvare e di accogliere con plauso quell'elezione che la Camera accettò del pari con gaudio e con plauso, ignorando appieno ch'egli avesse un impiego che lo rendesse ineleggibile. Se attualmente si accerta questo fatto che allora s'ignorava, la delicatezza stessa dell'avvocato Gioia gl'imporrebbe di adattarsi alle conseguenze della propria condizione.

Conchiudasi dunque che non sarebbe nè legale, nè conveniente il sostenere che siavi cosa giudicata sopra la validità di una elezione che doveva dichiararsi nulla per effetto di circostanze non conosciute, e che conseguentemente giusto era il fondamento da cui partiva la Commissione, allorchè dovendo esaminare quanti fossero gl'impiegati fra i membri della Camera, prese prima d'ogni cosa a cercare se tutti gli impiegati che qui si ritrovano abbiano fra noi legittimo seggio.

Ciò in quanto concerne la Commissione speciale per la verificazione del numero degl'impiegati. Passiamo alle altre Commissioni.

Io non vengo qui a fare l'avvocato di tutte le Commissioni della Camera; solo osservo un fatto singolarissimo, che non vi fu quasi Commissione che abbia avuto la fortuna d'incontrare l'approvazione della Camera; e tuttavia le Commissioni sono nominate dalla Camera. Questa specie d'antagonismo tra gli uffizi che nominano le Commissioni e la Camera che dee discutere i loro lavori, mi pare singolare. Mi pare che si dovrebbe almeno qualche riguardo agli eletti della Camera, i quali si danno maggior pena per preparare i lavori che debbono venire discussi dall'intero Parlamento.

Io vengo poi specialmente alla Commissione di cui venne accusato il lavoro dal signor presidente del Consiglio. Egli ha detto che la Camera aveva approvata la condotta del Ministero, e che quindi una Commissione la disapprovava, e che tuttavia, non ostante la disapprovazione di questa, io mi era fondato sul voto di quella Commissione.

Mi rincresce il toccare un argomento che è ora intempestivo, e non ci sarei ritornato se il signor ministro non mi vi avesse costretto. Ma è essenziale che i fatti sieno ritenuti

nella loro verità, è essenziale che la Camera e la nazione intera sappiano veramente ciò che si è fatto, e che non si creda che le cose abbiano proceduto diversamente da quello che fu. Io non debbo assolutamente in nessun modo ammettere che mai la Camera abbia dato un voto di approvazione generale alla condotta del Ministero. Nella prima tornata, dopo la riapertura del Parlamento, il ministro dell'interno a nome dell'intero Consiglio ci ha letto un rendiconto. Prima d'intraprendere la discussione pareva a me ed a molti miei onorevoli colleghi che si dovessero chiedere più ampie spiegazioni. Per questo motivo si fecero varie interpellanze. La maggior parte di esse rimasero senza risposta. Furono troncate con un ordine del giorno che doveva chiudere la strada ad ogni discussione. Ciò non vuol dire che si approvasse la condotta del Ministero; anzi nasceva la presunzione contraria dalla cura che si aveva di evitare una discussione.

La Camera volle che nè si approvasse, nè si disapprovasse; bensì che si passasse oltre. Alcuni giorni dopo creavasi una Commissione la quale non poteva adempiere al suo mandato senza sindacare la condotta, gli andamenti, la politica del Ministero. Fu allora che esso ha formulato in modo preciso il suo voto di disapprovazione. Dopo ciò vi fu il comitato secreto, nel quale si è anche cercato di evitare una seria e profonda discussione.

Per lo spazio di quattro o cinque giorni si udirono lunghi discorsi. Si rinnovarono le interpellanze e si diedero da essi diffuse spiegazioni. Ma quando occorreva di discutere più esattamente il risultato di queste spiegazioni, allora uno de' membri di questa Camera che appartiene alla parte ministeriale, uscì fuori, e disse: è molto tempo che si aspetta dal pubblico il risultato di questo comitato; non si discuta più. Si diede un voto, e quello fu semplicemente che le conclusioni della Commissione non erano adottate.

Ma con questo ha la Camera voluto formulare un voto di approvazione? No certamente: anzi il contrario; perchè proposto questo voto di approvazione da altri deputati ministeriali, esso incontrò in un modo così palese le ripugnanze generali della Camera che i suoi autori furono obbligati di ritirarlo. Dunque sta quello che io diceva, che il Ministero rimase sotto il peso della disapprovazione della Commissione. Tutto ciò che poterono ottenere i suoi amici fu d'impedire un voto di riprovazione più solenne per parte dell'intiera Camera. Il parere della sola Commissione, bisogna ben riconoscerlo, deve avere una certa autorità morale, perchè una Commissione è composta di deputati di vari uffizi, e questi deputati hanno il carico speciale di studiare maggiormente le quistioni che loro si presentano. Dobbiamo essere persuasi che tutti i membri di questa Camera portano la stessa coscienziosa sollecitudine nell'adempiere ai loro doveri. Havvi dunque una grave presunzione in favore del giudizio pronunciato dalla Commissione; giudizio che non fu contraddetto dall'intiera Camera.

Lo ripeto; mi spiace di aver dovuto nuovamente ritornare su questo argomento. Ma vi fui costretto dalle parole del presidente del Consiglio.

Tornando alla quistione di cui ora si tratta, cioè se veramente debba ammettersi quella specie di censura che il presidente dei ministri ed il ministro degl'interni vorrebbero inferire alla Commissione nominata per fissare il numero degl'impiegati, conchiudo che, lungi dall'essere censurabile questa Commissione, essa ha fatto il suo dovere, e merita l'approvazione della Camera. (*Alla sinistra: Bene*) (*Gazz. P.*)

GALVAGNO. Già da due o tre giorni sentiva i relatori degli uffizi proclamare come una necessità che si addivenisse alla computazione o ricognizione del numero degl'impiegati; locchè vuol dire che la Commissione non potè occuparsi di quelle elezioni che sono ancora da confermarsi dagli uffizi, ma solo enumerare gl'impiegati le elezioni dei quali già furono approvate; ma non vedo che le sia stato conferito il mandato di rivedere le decisioni date dalla Camera, in punto di elezioni, mentre sono date da un relatore di un uffizio, il quale uffizio costituisce la settima parte della Camera. Credo che si voglia qualche cosa di più dalla giustizia, e questa giustizia non porta che si escludano quegl'impiegati che devono esservi per far luogo ad altri impiegati.

L'esperienza ha dimostrato che nelle elezioni tutti abbiamo dei competitori. Questi ordinariamente fanno dei richiami, e possiamo dire che la Camera passò sempre oltre quando non vi erano richiami, ed in generale la Camera, per quanto fino ad ora ci consta, non si è mai ingannata. Sarebbe singolare che per sapere l'età dei candidati si dovesse presentare la fede di nascita perchè la nomina possa essere approvata. Dico dunque che la Commissione ha veramente ecceduto il suo mandato quando s'incaricò di rivedere la decisione della Camera.

Ma si disse: e se viene un infame a sedere in questa Camera? Ebbene, quando la Camera lo avrà dichiarato indegno, uscirà; ma intanto la Camera non può più rivedere le decisioni date intorno alla validità delle elezioni da lei già confermate.

Conchiudo che qui c'è vera eccedenza nell'esecuzione del mandato, epperciò appoggio l'ordine del giorno proposto dal ministro Pinelli. (*Risorg.*)

BENSO GASPARE. Intendo di fare alcune osservazioni per appoggiare la proposizione del deputato Pinelli. La quistione che discutiamo è gravissima e della massima importanza. Trattasi di vedere se la Camera, dopo avere approvata siccome valida una elezione, possa dichiararla nulla. In fatto di elezioni la Camera pronuncia come giudice, come magistrato supremo. Le sue decisioni sopra caduna elezione sono altrettante sentenze inappellabili, irrevocabili; contro di esse non si ammette nè appello, nè ricorso. Lo eletto si dee uniformare alla decisione presa intorno alla sua elezione; quando anche fosse stata pronunciata per errore di diritto e di fatto, non avrebbe egli il diritto di farla riformare, come non avrebbe il diritto di riformarla la Camera stessa. Pronunciata la sua sentenza sulla validità o nullità di un'elezione, ella è *functa officio*. Se approva l'elezione siccome valida, l'eletto acquista il diritto di sedere nel Parlamento pel quinquennio per cui venne nominato; se la annulla, non può più egli venirvi ammesso se non in seguito ad una nuova elezione. Ma una volta approvata, dee la Camera rispettare il diritto acquistato in forza della sua decisione, la quale dee essere irrevocabile e per lo eletto e per la Camera.

Nè si dica che allorchè la Camera approvava la elezione di un deputato, come del signor Perrone, non avesse presenti le circostanze che possono far dubitare della sua eleggibilità. Signori, l'articolo 40 dello Statuto prescrive che nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compita l'età d'anni 30, e non gode i diritti civili e politici; e l'articolo 60 dichiara che la Camera è sola competente per giudicare della validità dei titoli d'ammessione dei propri membri. Spettava adunque alla Camera, per mezzo anche de'suoi uffizi, di investigare e giudicare se il deputato riunisse quei requisiti.

Se gli uffizi e poi la Camera non ne fecero scrupolosa investigazione, se nell'approvare l'elezione errò credendo che il deputato eletto fosse suddito del Re e godesse i diritti civili

e politici, l'errore in cui fosse la Camera incorsa non può viziare di nullità la sua decisione. Approvando la elezione riconobbe implicitamente che concorrevano nell'eletto tutte le qualità richieste dalla legge; questa ricognizione, quando anche fatta per errore, essendo legale divenne irretrattabile. La quistione vuole essere decisa secondo i principii di giurisprudenza, e, secondo questi principii, quando la legge conferisce ad un magistrato, ad un consesso la facoltà di pronunziare inappellabilmente sul merito, sul valore di un atto, sopra una quistione qualunque, la sua sentenza non può più impugnarsi, nè per errore, nè per un'altra causa qualunque.

GUGLIANETTI. Il signor ministro, ossia il deputato Pinelli, colla sua proposta ha limitato d'assai la quistione. Il signor barone Perrone voleva che un voto di riprovazione si pronunciasse dalla Camera contro l'operato della Commissione; invece da quella proposta si restringerebbe quel voto ad un solo caso, cioè a quello dell'elezione del barone Perrone, che la Commissione opinò fosse invalida per mancanza di qualità nell'eletto.

Io non mi farò qui a difendere la Commissione contro le imputazioni direttele dal signor deputato Perrone; io non so intendere come possa venire accusata la Commissione di avere ricercata la verità e di averla esposta con tutta imparzialità. Ma le teorie esposte per sostenere la proposta del signor deputato Pinelli sono talmente contrarie allo Statuto ed ai più triti principii di diritto costituzionale, che non posso trattenermi dal combatterle.

Ci venne detto che quando la Camera ha pronunciato sulla validità della nomina di un deputato, ancorchè essa non conoscesse i vizi di questa nomina, la mancanza cioè assoluta di eleggibilità nel deputato, per questa decisione l'individuo è assolto di tutti questi difetti e può rimanere deputato. Un altro onorevole collega si sforzò di sostenere che l'errore in cui incorse la Camera, ha sanato la nullità di queste elezioni. Che alla Camera appartenga di conoscere a termine dell'articolo 60 dello Statuto i titoli per cui un deputato possa essere ammesso, l'approvo; ma se non v'è dubbio, e se veramente risulta che un deputato fu nominato contro lo Statuto, questa elezione è affatto nulla, ancorchè sia dalla Camera confermata, perchè lo Statuto è superiore a qualunque decisione della Camera, ed essa non ha il diritto di distruggere lo Statuto. Quando manca nell'eletto alcuna delle qualità richieste dall'articolo 40, quando esso non abbia l'età d'anni 30, non abbia i diritti civili e politici nello Stato, la decisione della Camera che avesse approvata quell'elezione è affatto nulla ed inefficace, perchè il potere di essa è subordinato alla suprema autorità della legge fondamentale, da cui ripete le sue attribuzioni.

Ma v'ha di più nel caso di cui si tratta, perchè ci mancherebbe pure questo vantato giudizio della Camera. Non v'ha cosa giudicata valevole a sanare i vizi d'un'elezione che quando questi vizi furono conosciuti dalla Camera. Come dunque avrebbe potuto l'elezione del signor conte Perrone essere convalidata da una decisione che non ebbe per iscopo di risolvere delle difficoltà, delle controversie che non furono eccitate?

La Commissione dopo aver conosciuti i difetti di una elezione che la rendeano nulla, credette suo dovere di annunziarli alla Camera; essa esercitò non solo un diritto, ma compiè anche un dovere. Ed io lungi dal rimproverarla, gli tributerei un elogio, perchè provvide per tal modo alla dignità della rappresentanza nazionale, la quale allora soltanto può essere assicurata quando tutti i suoi membri riuniscono in sè tutte le qualità dallo Statuto richieste e non il solo favore di una maggioranza incerto e mutabile. Quando v'ha un dubbio così grave, questo deve essere risolto; e non è convenevole per lo stesso deputato di rimanere nella Camera quando v'ha ragione a credere che la sua elezione è una solenne violazione dello Statuto.

LANZA. Io credo, o signori, che la Commissione abbia proceduto colla massima precauzione. Come prima diceva, lo provano i membri che compongono la Commissione, i quali appartengono alle diversi parti di questa Camera; ciò lo prova il dubbio emesso sopra la validità della elezione di parecchi deputati i quali appartengono anche all'una e all'altra parte di questa Camera; per conseguenza sopra ciò io credo di interpretare l'intenzione della Camera, dichiarando ch'ella ha già tacitamente assolto la Commissione d'essersi, riguardo a questa elezione, bensì dimostrata rigorosa, ma imparziale. Ora vengo a rispondere a due argomenti, uno dei quali venne esposto dal ministro dell'interno e l'altro dal deputato Galvagno.

Il signor ministro dell'interno, rammentando un supposto da me citato per provare l'ingiustizia e l'illegalità che ne verrebbe qualora si ammettesse l'ordine del giorno da lui proposto, diceva che nel caso pure che in questa Camera fosse stato ammesso a deputato un individuo il quale non avesse la qualità richiesta, anzi, di più, che fosse colpito da qualche sentenza infamante, tuttavia essendo stato nominato deputato dal suo collegio, il collegio ossia gli elettori lo avevano già assolto; per conseguenza la Camera lo doveva accettare. Io dico che questo modo di argomentare non può persuadere assolutamente, e che non è necessario molto acume per vedere che vi cova sotto un vero sofismo.

Prima di tutto, qualora gli elettori conscii avessero nominato deputato una persona incapace di essere investita di quella qualità, e anzi colpita di qualche fatto infamante, apparteneva sempre alla Camera, qualora avesse riconosciuto questo fatto, di annullare l'elezione. Dunque non spetta agli elettori il diritto di assolvere il deputato, anzi di dare al deputato una qualità che la legge non gli conferisce. Del resto vi è un altro argomento, a mio giudizio, ancora più forte, ed è quello che, nel caso da me citato, nemmeno gli elettori avrebbero conosciuto questo fatto; dunque non possono portare giudizio sul medesimo, e per conseguenza assolvere il deputato.

Io conchiudo che l'osservazione del ministro dell'interno è affatto insussistente.

La Commissione rappresenta la Camera; invece l'uffizio non rappresenta in sè che una parte sola della Camera, ed in conseguenza questa è anche una supposizione tutt'affatto inutile. Finisco poi per conchiudere, colle ragioni addotte da parecchi deputati, essere inutile di fermarsi maggiormente su questo argomento. Ma dico che la Commissione non poteva fare diversamente di quanto ha fatto senza commettere un'ingiustizia verso altri eletti, le cui nomine non si tratta più che di convalidare, e che avrebbero tutte le qualità che la legge richiede per essere eletti deputati. Certamente sarebbe questa un'ingiustizia, perchè altri senza avere queste qualità sono deputati alla Camera.

Inoltre non so comprendere come fin d'allora che fu riferita alla Camera questa elezione, la Commissione non sia riuscita a constatarne la nullità. Io credo che quel deputato, la cui elezione non sia stata dilucidata, dovrebbe ascriversi a delicatezza di provocare la Commissione ad esporre le sue conclusioni, onde addurre la sua giustificazione, giacchè qualora questo fatto fosse stato conosciuto dagli elettori o dalla Camera, quel tale non sarebbe stato eletto a deputato.

ARNULFO. Io non entro nella quistione se possa la Camera rinvenire sul di lei giudizio relativo all'ammessione de'suoi membri ed alla validità della loro nomina, perchè mi pare attualmente inutile di trattarla. Intendo bensì di dare appoggio all'ordine del giorno proposto dal deputato Pinelli, mercè il quale viene appunto ad eliminarsi, almeno per ora, quella questione. Qual fu l'incarico che la Camera diede alla Commissione? Fu quello di riferirle il numero degli impiegati ammessi fin qui a sedere nella Camera, onde rilevare se eccede quello dalla legge permesso. Non diede mandato alla Commissione di indagare se fra gli impiegati vi sia qualcuno sulla cui ammessione a deputato possano suscitarsi delle difficoltà non ostante che la Camera abbia già approvata la nomina; il che è ben altra cosa, e contiene un ben più ampio mandato.

Ove la Camera avesse voluto conferire queste più importanti e delicatissime incumbenze alla Commissione, avrebbe premessa una deliberazione apposita per dichiarare rivedibili le sue decisioni, e le da lei pronunciate ammessioni, e ciò facendo avrebbe sicuramente contemplati tutti i deputati, tutti li avrebbe assoggettati ad eguale inquisizione, che non sarebbe perciò limitata, come lo sarebbe attualmente, ai soli deputati impiegati; poichè questa qualità d'impiegati loro non può nuocere a tale riguardo, nè li pone in condizione eccezionale.

Nè giova il dire, per giustificare l'operato della Commissione, che, riconosciuto che uno non abbia diritto d'essere deputato, venga a diminuirsi d'uno il numero degl'impiegati e che lasciandolo figurare come deputato possa avvenirne pregiudicio ad altri impiegati deputati; poichè giova ripetere che la Camera volle sapere, mercè la creata Commissione, qual era fra i deputati sedenti il numero degl'impiegati onde, occorrendo, procedere all'estrazione a sorte voluta dall'art. 100 della legge elettorale, ovvero applicare il disposto del successivo art. 103; ma non ebbe in mira di far ricercare se fra gl'impiegati taluno vi sia che non debba neppure essere deputato, e sia perciò da rivedersi la già pronunciata ammessione.

Neppure vale l'osservare che ogni membro della Camera abbia diritto di provocare un nuovo esame delle già pronunciate ammessioni dei deputati; poichè anche in tale ipotesi i membri della Commissione ritennero il loro diritto individuale da esperirsi individualmente, ma non lo trasfusero nella Commissione, la quale, siccome rappresenta la Camera, non può disimpegnare altre incombenze tranne quelle che questa dichiarò di volerle delegare, non può fare delle indagini che la Camera non dichiarò di voler fare.

Quindi la Commissione doveva considerare tutti i membri della Camera ammessi a sedere in essa come deputati indubitabilmente, e limitarsi ad indagare quali fra di loro sono gli impiegati cui sieno applicabili gli articoli suaccennati della legge elettorale. Operando altrimenti ha ecceduto il mandato e deve ammettersi l'ordine del giorno di cui ragionasi.

IL PRESIDENTE. La parola è al signor Jacquemoud.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Se dieci deputati dimandano che si venga ai voti, io rileggerò la proposizione del deputato Pinelli.

SINEO. Domando la parola contro la chiusura.

Si tratta di una quistione gravissima; si tratta con questo incidente di stabilire quali siano i confini dei doveri che spettano agli uffici nella verificazione dei poteri; si tratta di dare una nota di riprovazione a tutto ciò che hanno fatto gli uffici dal momento che si è aperto per la prima volta il Parlamento.

Vari deputati dal centro, tra i quali il conte Cavour. Ciò è fuori della quistione.

SINEO. Prego il signor conte di Cavour di non interrompermi, altrimenti sarei obbligato di rispondere e mi dilungherei forse di troppo.

La Camera, lo ripeto, con quest'ordine del giorno, accogliendolo, darebbe una nota di riprovazione a tutto ciò che si è fatto dagli uffici dall'apertura del Parlamento in qua. Ora io domando se si debba così leggermente passar sopra una questione di tale natura. Se realmente la decisione della Camera sul rapporto degli uffici formerà cosa giudicata intorno a tutte le qualità dei candidati, intorno a tutte le condizioni dei medesimi, allora non potrebbe nessun ufficio opinare senza farsi presentare la fede di nascita, senza farsi presentare una specie di atto di notorietà, di atto giudiciale, dal quale risulti che quel tale non è impiegato, che non ha nessuna di quelle qualità che possano escluderlo dalla Camera; o quanto meno bisognerebbe fare un interrogatorio; bisognerebbe domandare al candidato qual sia la sua condizione. Ciò non essendosi fatto, ne avviene che con la proposta decisione si riproverebbe implicitamente tutto l'operato della Camera.

Ora, prima di giungere a questa conclusione, è essenziale che si esamini ancora il valore di certe obbiezioni che si sono fatte, ed a cui non si è risposto.

Io dunque prego la Camera di lasciare che in una quistione così importante, e quando si tratta di fissare realmente i doveri degli uffizi e della Camera per l'avvenire e di vedere se noi abbiamo fatto il nostro dovere fin qui, si permetta agli oratori che vogliono sostenere l'operato della Commissione, si permetta di aggiungere quelle considerazioni che crederanno opportune a difesa della verità.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Metterò ai voti la chiusura della discussione sulla proposta del deputato Pinelli.

(Dopo prova e controprova la chiusura è approvata).

(*Gazz. P.*)

Si passa quindi a votare sulla proposta Pinelli.

(La Camera la adotta). (*Verb.*)

IL PRESIDENTE. Ora passeremo ad esaminare prima di tutto la lista degli impiegati della prima categoria.

Vi si trovano 44 nomi, e su ciascuno si può prendere la parola.

Il primo è il professore Albini.

Se nessuno domanda la parola, sarà considerato come impiegato.

Una voce. Faccia risultare che è assente.

IL PRESIDENTE. Il secondo è Allamand.

SINEO Questo lavoro l'abbiamo già fatto. La Commissione nella prima categoria ha annoverati i nomi di coloro che precedentemente furono dichiarati impiegati.

LANZA. Questa prima categoria è di tutti coloro i quali, secondo l'avviso della Commissione, sono impiegati stipendiati, salvo qualche errore che può essere incorso; ma l'opinione della Commissione si è che tutti quei tali che erano già stati contemplati nel primo elenco siano impiegati regii stipendiati, e vi aggiunse coloro che diventarono tali in appresso.

SINEO. Io ritiro la mia proposizione.

BROGLIO. Io proporrei che si prendesse una categoria intera per volta: se vi è opposizione, si farà luogo a discussione, altrimenti si metterà ai voti.

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere se voglia che si legga tutta intera la categoria...

Molte voci. Sì, sì.

IL PRESIDENTE legge la prima categoria (*V. Doc., pag.* 133).

TONELLO. Domando la parola.

La carica di prefetto degli studi essendo stata abolita, mi pare che non sia più il caso di comprendere il canonico Turcotti in questa categoria.

LANZA. Come membro della Commissione debbo esporre alla Camera una rettificazione che mi fu comunicata dallo stesso canonico Turcotti, cioè che egli ha cessato di essere prefetto degli studi; ma in vece è stato nominato professore e così copre un impiego, epperciò debb'essere considerato come impiegato.

TURCOTTI. È la verità.

COSTA DE BEAUREGARD. Je demande la parole.

IL PRESIDENTE. Ha la parola.

COSTA DE BEAUREGARD. Messieurs, la Commission a commis une erreur de fait en portant monsieur de Villette dans cette catégorie. Il y a deux mois que monsieur de Villette a donné sa démission comme gentilhomme de chambre de S. M. Il ne doit plus par conséquent être considéré comme employé.

LANZA. Osservo che il signor conte di Villette ha chiesto le sue demissioni dall'essere gentiluomo di camera di S. M., ma non risulta ancora che siano state accettate, motivo per cui la Commissione ha creduto doverlo mettere fra gl'impiegati.

COSTA DE BEAUREGARD. Si la Commission avait voulu procéder d'une manière plus complète et plus régulière, elle aurait pu s'assurer si ce que je viens de dire est exact. Il était très-facile de recourir à l'autorité de laquelle dépendait l'emploi de M. de Villette pour savoir si sa démission avait été oui ou non accéptée; et alors elle aurait reconnu qu'en effet sa démission avait été acceptée.

POLLIOTTI. Faccio osservare al signor Lanza che se ben se ne ricorda, io gli significai come siano state accettate le dimissioni di cui si parla.

LANZA. A dir vero, non mi ricordo di quanto ora mi afferma il preopinante: se però ciò fosse stato riferito nel seno della Commissione, sembrami certo che il relatore se ne sarebbe fatto carico.

COSTA DE BEAUREGARD. Peut-être, il n'est pas convenable que la Chambre s'en tienne à la simple assertion d'un député.

Molte voci. No! no! Basta l'attestazione.

IL PRESIDENTE. Allora si cancellerà da questa categoria il nome del conte di Villette de Chevron.

Compito così l'esame della prima categoria, si passa alla seconda.

1. Perrone di S. Martino, presidente del Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Je demande la parole comme député. Je veux donner des explications.....

Molte voci dalla sinistra. No! no!

(*Il ministro insistendo di voler parlare e la sinistra opponendosi, si elevano rumori e grida dalla Camera e dalla galleria*). (*Gazz. P.*)

VALERIO. Signor presidente, mantenga l'ordine della discussione. (*Conc.*)

IL PRESIDENTE. Silenzio!

SINEO. La Camera deve mantenere l'ordine della discussione.

Il regolamento vuole che non si esca dai limiti della quistione, e i limiti della quistione adesso sono questi: si tratta di vedere quali fra i deputati che fanno parte della Camera debbansi notare fra gl'impiegati. Ogni altra spiegazione sarebbe contraria all'ordine della discussione. Di più dirò che ogni discussione, la quale tendesse a rientrare in una quistione già eliminata per voto di questa Camera, è non solo inammessibile, ma anche sconveniente. Io domando se debba essere permesso dare spiegazioni che non possono più essere contrastate, dopo che si è voluto che non vi fosse più luogo a contrastarle; domando se debba essere permesso al signor ministro di rientrare per sua propria soddisfazione in una quistione, intorno alla quale egli ha col suo collega domandato ed ottenuto l'ordine del giorno. Io credo che la Camera ha diritto di esigere che anche i ministri stiano nei limiti della quistione.

CAVOUR. Mi pare che è stato sempre consuetudine di lasciare la parola su fatti personali; e io credo che il signor avvocato Sineo abbia usato larghissimamente di questo diritto... (*Risa*)

SINEO. Domando la parola per un fatto personale. (*Nuove risa*)

CAVOUR. Ora mi pare che il fatto sul quale il signor ministro domanda la parola è un fatto personale; poichè cosa vi è di più personale che il dire a un deputato che egli non è cittadino perchè, per aver sostenuto la causa della libertà, fu condannato a morte? E per questo avrà perduto il diritto di cittadinanza? E gli si viene a rimproverare un tal fatto? (*Riclamazioni rumorose dalla sinistra*)

Io dico che non vi è cosa più personale di questa, e che la Camera che è stata sempre così larga nell'accordare la parola per fatti personali, e che l'altro giorno ancora l'accordava all'avvocato Brofferio (e ringrazio la Camera di averlo fatto) perchè io aveva solo a lui accennato, e lo lasciava certo molto eloquentemente, ma per più di tre quarti d'ora parlare, deve ora accordare al ministro il diritto di dire due parole per difendersi. (*Mormorii prolungati*) (*Gazz. P., Conc. e Risorg.*)

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia concedere la parola al conte Perrone. Si tratta d'una quistione di delicatezza.

BUNICO. Mi scusi: domando la parola per un richiamo al regolamento sulla quistione eccitata dal signor Cavour. Io trovo niente di meglio che di lasciar parlare i deputati quando trattasi di un fatto loro personale; ma quando il deputato, sul di cui fatto personale poteva essere quistione, ha col suo voto personale domandato che si passasse all'ordine del giorno, e che non si potesse aprire la quistione, a questo riguardo io credo che il deputato non possa più parlare sul fatto suo personale.

Debbo poi, avendo la parola, far osservare al signor conte Cavour che egli non essendo membro della Commissione si è ingannato nel presupporre che questa nell'occuparsi dell'elezione del signor deputato Perrone abbia portato le sue indagini sul terreno eccitato da esso signor Cavour. (*Rumori. Bravo! bravo!*)

La Commissione ha però invece esaminato una tutt'altra questione non avente nulla di comune alle vicende politiche del 1821, e che io non posso per ora riprodurre precisamente perchè non posso, nè voglio occuparmi di verun fatto personale al signor conte Perrone. (*Applausi dalla sinistra*) (*Gazz. P. e Risorg.*)

IL PRESIDENTE. Interrogo nuovamente la Camera se debba aver la parola il deputato Perrone. (*Rumori confusi*)

Metto ai voti la quistione. (*Gazz. P.*)

RAVINA. Domando la parola per la quistione.

Io sono certissimo che non esiste in questa Camera un solo deputato così scevro d'ogni sentimento, non dirò di giustizia,

ma di pudore, il quale possa considerare la quistione sotto l'aspetto che l'ha posta il signor di Cavour, cioè che si voglia escludere dal numero dei deputati il signor di Perrone perchè sostenne condanna di morte nel 1821; condanna la quale forma anzi per lui un titolo d'immenso onore. Il più alto grado di gloria al quale possa aspirare un cittadino è quello di affrontare animoso il patibolo ed il carnefice per amore e difesa della libertà e della patria.

Il dubbio che sol può cadere sul signor di Perrone è quello di nazionalità, essendo egli vissuto lungo tempo in Francia, avendo colà stabilito il suo domicilio *senza spirito di ritorno*, come dicono i Francesi, avendo accettato gradi militari e forse lettere di naturalità dalla Francia. Io desidero ardentemente che il signor di Perrone sia cittadino italiano anzichè francese. Ma siccome la Camera decise, ora fa pochi istanti, che più non si trattasse la presente quistione, io mantengo che più non se ne debba parlare. E ciò direi quand'anche si trattasse del più intimo degli amici miei; perchè anteporrò sempre l'amor del vero e del giusto a tutte le relazioni di amicizia per intime e strette che queste esser possano. (*Bene*) (*Gazz. P. e Conc*)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Messieurs, je n'entrerai pas dans la discussion; je ne dirai qu'un seul mot. Je suis très-ennemi de ces mouvements qui ne font que jeter le trouble et la désunion dans la Chambre. (*Rumori, interruzioni*) Laissez-moi, s'il vous plait, expliquer ce que je veux dire. Je ne parlerai point en ce moment ni de moi, ni de ma naturalisation. Je ne veux parler que pour faire comprendre qu'il n'y a pas lieu de poursuivre mon élection de député. Je ne suis point monté à la tribune pour me justifier à présent, mais seulement pour prier la Chambre de vouloir m'accorder demain ce qu'elle ne veut pas m'accorder aujourd'hui, afin qu'elle puisse connaître qu'il n'y a pas dans son sein un membre qui ne peut légalement y siéger.

LANZA. La Commission n'a jamais eu l'intention de désapprouver votre vie; elle est au contraire très-fière et très-heureuse, ainsi que la Chambre toute entière, de l'honorer. Il n'est nullement ici question de cela.

IL PRESIDENTE. Il conte Perrone sarà dunque collocato nella prima categoria degl'impiegati.

Viene ora il generale Durando Giacomo.

DURANDO. Domando la parola.

Signori, l'articolo 103 della legge elettorale ha due punti: riguarda cioè sotto duplice aspetto gl'impiegati che debbono andar soggetti a rielezione. È detto in esso che quando un deputato regio impiegato stipendiato ha un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà all'istante dall'esser deputato.

LANZA. Domando la parola per un appello al regolamento e all'ordine del giorno testè approvato, e perchè veggo che siamo fuori di questione. Pare che dopo il voto or ora pronunziato, non sia più a far quistione se v'abbia luogo a rielezione o no.

IL PRESIDENTE. Questo non è il caso. Il generale Durando ha diritto di dare le spiegazioni che crede opportune.

DURANDO. La Commissione ha riconosciuto che io dopo che fui eletto a generale dal Governo di Lombardia al primo aprile di quest'anno, non ricevetti più un aumento di stipendio, nè promozione alcuna. Questa parte della quistione non merita dunque di essere ventilata, perchè positivamente non essendovi stato per me nessun aumento di stipendio, non credo che debba essere collocato nel numero di coloro che sono soggetti a rielezione per questa parte. Ma realmente per quanto riguarda alla prima parte, cioè per quegli impiegati che ricevono un impiego nuovo, la Commissione opinò che io fossi soggetto a rielezione.

Faccio osservare, o signori, che la legge elettorale a questo articolo deve essere sottoposta a ben ponderate interpretazioni, per giudicare rettamente se un deputato che ricevette un impiego debba essere soggetto a rielezione.

Credo che bisogna vedere qual fu il modo, qual fu l'origine di quest'impiego. Evidentemente quando il legislatore assoggettò a rielezione quelli che ricevevano un impiego regio, mostrò di volere l'indipendenza dell'eletto, di volere cioè togliere al potere un'arma di favore, un'arma possibile di corruzione. Ogni volta adunque che non vi è prevenzione di favore, che non vi è tema di corruzione, io credo che l'impiego ricevuto non basti ad assoggettare alla rielezione un deputato.

Allorchè un deputato riceve un impiego direttamente, individualmente, nominatamente quando è in facoltà del Governo di conferire quest'impiego, allora è certo che vi è prevenzione di favore ed havvi perciò tema di corruzione; ma allorchè il Governo non conferisce esso direttamente questo impiego e, quel che più monta, quando non è in sua facoltà di conferire o non quest'impiego, allora il deputato che riceve l'impiego non deve essere soggetto a rielezione. Così almeno intendo io che debba essere interpretata questa legge. E potrei citare differenti esempi di leggi elettorali che spiegano veramente questa cosa. Potrei citare la legge elettorale del Belgio, ma me ne astengo, poichè non la conosco veramente a fondo. Si sa però positivamente che le leggi elettorali di Spagna e del Portogallo vogliono che sia soggetto a rielezione il deputato che riceve un impiego che non gli viene per diritto. Cosicchè se un capitano è promosso a maggiore per diritto d'anzianità, non è soggetto a rielezione. E così pure gl'impiegati civili quando sono promossi secondo le disposizioni della legge, quando il regolamento l'ha *preveduto* non sono mai soggetti a rielezione. E parmi, per le ragioni che ho addotte alla Camera, che, dove non c'è prevenzione, dove non c'è timore di corruzione, non debba aver luogo la rielezione. La mia posizione attuale è identica a quella considerata dalle leggi che citava. Io fui eletto generale di brigata dal Governo provvisorio di Lombardia il 1° d'aprile, come aveva avuto l'onore di dire alla Camera. Un mese, o un mese e mezzo dopo fui eletto deputato da due collegi: di Mondovì e di Garessio. La Camera approvò questa elezione quantunque cadesse sopra un impiegato, sopra un generale che serviva un Governo che io sono obbligato a dire estero, ma che veramente tale non era.

Due mesi dopo, sul finire di luglio, vi fu la legge di unione la quale incorporò il regno lombardo-veneto e incorporò l'esercito lombardo col piemontese. Ma dice la Commissione che questa legge di fusione non ebbe che una forza virtuale, non produsse i suoi effetti. Io credo che qui la Commissione sia incorsa in errore e di diritto e di fatto, per le ragioni seguenti. Ogni legge, come la Camera sa meglio di me, ha una parte sostanziale che contiene il principio vitale generale della legge e la parte regolamentare che contiene l'applicazione nei diversi casi. La legge di fusione contiene in sè il principio sostanziale legislativo della incorporazione della Lombardia e tutte le conseguenze che ne derivano; ma non essendo bastato questo per l'applicazione, vi fu poi bisogno di un'altra legge, che cita pure la Commissione, la quale spiega e commenta questa stessa legge. Ma questa legge nuova, in forza di cui la Commissione dice che io cambiai di dipendenza dal Governo di Lombardia al Governo di Piemonte, fu una legge regolamentare, forzosa, conseguenza naturale della prima legge della fusione di Lombardia col Piemonte.

Che fece il ministro della guerra relativamente all'armata lombarda? Riconobbe le promozioni, perchè tale n'aveva ad

essere la conseguenza della legge, ma ne regolò le applicazioni in questo senso che, per esempio, dovette verificare alcuni gradi se erano stati conferiti legalmente prima o anche dopo il fatto dell'incorporazione dei Lombardi all'esercito nostro.

Poichè non era già che tutti gli ufficiali dovessero essere immediatamente accettati se non dopo una ricognizione legale; quelli che si presentavano e che asserivano di essere colonnelli maggiori o capitani del servizio lombardo, non potevano certo essere riconosciuti che dopo un certo esame.

Lo stesso fece per regolarizzare le paghe, applicando in tutto la legge generale della fusione. Ora mi pare che non si possa dire che vi fu un impiego conferito direttamente, e che fosse o non in facoltà del Governo di conferirlo.

Il ministro non fece che applicare il principio generale della legge.

LANZA. Domando la parola.

DURANDO. La legge di fusione venne pubblicata in Lombardia, credo, nel luglio. Ora in quell'epoca si venne a sciogliere il Governo che m'aveva nominato generale. Pertanto da quel punto mi considerai qual generale piemontese.

E a questa legge dovetti tanto più appoggiarmi allorquando nei nostri disastri, che non rammenterò per essere troppo dolorosi, io mi trovai a non avere più nessuna relazione coi Governi.

In quel tempo io era sulle frontiere del Tirolo; Milano era caduta; io non sapeva più notizie dell'armata nostra.

Preferendo allora di ritirarmi per la Lombardia piuttosto che per la Svizzera, per circostanze politiche e strategiche che qui non dirò per non annoiare la Camera, io dichiarai presso le autorità austriache, che mi contrastavano di ritirarmi in Piemonte, di essere generale sardo, perchè la convenzione del 9 agosto non faceva menzione che delle truppe sarde. E ciò faceva, lo dico altamente, anche di coscienza; perocchè, ripeto, in forza della legge d'unione io mi teneva veramente generale sardo.

Ora aggiungerò che non vi fu nessuna specie d'interruzione nel mio comando dopo che si pubblicò la legge di fusione; io dipendeva talmente dal Governo sardo, che dovetti render conto esatto per il mantenimento delle mie truppe al Governo sardo, e con ragione, perchè in forza di quella legge io era direttamente in dipendenza da esso.

Passato il Ticino, io fui considerato tosto come generale stipendiato. Ora tacerò a questo riguardo, credendo di avere spiegato sufficientemente che il cambio di brevetto non fu effetto di favore ministeriale, perchè questa legge abbraccia tutti gli ufficiali che erano meco. Dunque io non credo che l'art. 103 della legge elettorale possa venire a me applicato.

LANZA. Con mio rincrescimento vengo a sostenere le conclusioni della Commissione relativamente all'onorevole deputato Durando; dico con mio rincrescimento, perchè i rapporti che esistevano già tra me e l'onorevole preopinante fanno sì che io vedrei con piacere che la Camera venisse a riconoscere la sua elezione e che giudicasse che la Commissione abbia errato in questa parte, e trovasse ragioni sufficienti per dichiarare che l'onorevole deputato Durando non deve andar soggetto a rielezione.

Sebbene adunque io sia persuaso che se egli dovesse presentarsi un'altra volta dinnanzi ai suoi elettori per far convalidare la sua elezione, questi non mancherebbero di confermarlo nell'onorevole ufficio, tuttavia io credo dovere, come diceva, sostenere le conclusioni della Commissione.

La Commissione ha cominciato ad indagare lo spirito della legge elettorale, la quale si esprime in termini chiari e precisi, e vuole che quel tale che si trova in alcuno di questi casi venga di nuovo sottoposto al giudizio della nazione, affinchè essa giudichi se debba ancora conferirgli la qualità di deputato, giudicando che per nulla assolutamente debba nuocere alla di lui indipendenza l'impiego od avanzamento che esso abbia ricevuto.

Ora io passo a considerare il caso concreto e la posizione che aveva l'onorevole deputato Durando innanzi al suo collegio prima della sua conferma a generale di brigata.

L'onorevole deputato Durando venne nominato a generale di brigata in Lombardia; dopo questa sua promozione venne nominato a deputato al Parlamento.

Ora qual era la posizione del generale Durando in faccia ai suoi elettori, in faccia alla nazione?

Egli era affatto indipendente dal Governo piemontese, e poteva per conseguenza rappresentare in questo recinto la nazione piemontese, perchè non istretto da legame di sorta col Governo.

Supponiamo che i suoi elettori avessero voluto un deputato assolutamente indipendente, che non avesse rapporti col Governo (tutti sanno che molti sono nell'opinione che una vera rappresentanza nazionale non deve comprendere nel suo seno alcuno che abbia legame col Governo); supponiamo dunque che tale fosse l'opinione del collegio che elesse l'onorevole deputato Durando quando era generale di brigata lombarda. Egli era allora, lo ripeto, indipendente dal Governo piemontese. In conseguenza i suoi elettori debbono essere soddisfatti di aver un deputato indipendente dal Governo piemontese.

In seguito i graduati lombardi vennero riconosciuti dal nostro Governo.

Io chiedo alla Camera ed all'onorevole deputato Durando se esso non abbia dopo questo fatto una dipendenza dal Governo sardo, che non aveva prima.

Ciò ammesso, la conseguenza ne è evidente; la legge elettorale è abbastanza chiara perchè non sia necessario di stiracchiarla per farne l'applicazione al caso di cui trattiamo.

Adunque se il deputato Durando non si trova ora più nelle stesse condizioni nelle quali si trovava prima, io credo che debba andare soggetto ad una nuova elezione.

LONGONI. Chiederei al signor generale Durando s'egli dipenda dal Governo piemontese e se abbia da esso ricevuto il suo brevetto, perchè se ciò fosse egli avrebbe a parer mio conseguito un vero avanzamento. Il Governo del Re se riconobbe i gradi ai Lombardi conferiti dal Governo provvisorio, lo fece mantenendo i brevetti che avevano da questo ricevuti; mentre invece quando taluno di questi graduati venne ammesso a prendere servizio nell'esercito sardo, dandoglisi un nuovo brevetto, generalmente ciò fu a condizione d'una diminuzione di grado. Impertanto se il signor generale Durando fu in questa qualità confermato dal Governo sardo con nuovo brevetto, egli ha fuor d'ogni dubbio conseguito un avanzamento.

DURANDO. Per rispondere all'interpellanza dell'onorevole deputato Longoni, io debbo dire che tutti i brevetti dati regolarmente dal Governo provvisorio di Milano furono riconosciuti per legge; dico legge quella disposizione, quantunque non fosse che una decisione ministeriale. Io ebbi un brevetto del Governo provvisorio nel tempo che il Ministero aveva i poteri straordinari. Dal Governo piemontese dichiaro aver ricevuto null'altro che un avviso in cui mi si diceva di essere stato eletto aiutante di campo di S. M.

RADICE. Il signor generale Durando stabilì un fatto il quale non porta nessuna relazione col suo.

Il caso del deputato Michelini lo credo essere tutt'affatto

diverso da quello del generale Durando. Il generale Durando aveva un impiego in Lombardia; la fusione fece sì che egli fu investito d'una carica negli Stati sardi; il deputato Radice ed il deputato Michelini si trovano in circostanze differenti; essi non avevano impiego nessuno. Nel 1821 quando essi sono stati condannati a morte, e spogliati di tutti i diritti civili, cessarono di possedere qualunque impiego. Da quel tempo in poi essi non ne ebbero più alcuno.

Ritornati in Piemonte, lo Statuto proclamato e riconosciuto, piacque alla nazione di dare loro una specie d'indennizzazione. Ma questo non fu un impiego. Io credo che la relazione della Commissione erra anche nella sua espressione, la quale dice che essi ottennero duplice aumento di stipendio. Per ottenere questo bisogna aver posseduto uno stipendio prima; ma noi non avevamo nessun stipendio; se noi avessimo ottenuto duplice o semplice aumento di stipendio, saremmo stati considerati come stipendiati. La parola *stipendio* non ci conviene per nessun rapporto, e credo che la Commissione avrebbe operato più giustamente se avesse tralasciato di inserire il nome nostro nel suo rapporto. Noi non siamo stipendiati....

IL PRESIDENTE. A quanto pare, non parla della sua categoria, ma sibbene della terza categoria che non è ancora in quistione.

RADICE. Io parlo per rispondere che noi non siamo stipendiati, ma solo abbiamo ottenuto un grado il quale ci fu dato volontariamente, non chiesto da noi alla nazione, e questo grado è anzi un soldo di ritiro, il quale non è stipendio; in conseguenza noi non dobbiamo essere in nessun conto annoverati nel rapporto della Commissione.

MELLANA. Il signor generale Durando disse che appena seppe il voto di fusione delle nostre provincie colle lombardo-venete, si tenne per generale sardo. Io dico che se rimaneva generale lombardo, poteva essere generale dell'Alta Italia.

Il signor generale Durando, ammesse queste basi, non credo che voglia negare che la qualità di aiutante di campo del Re non sia un grande favore; questa carica è ricercata presso tutte le nazioni, anche costituzionali.

DURANDO. Rispondo alle osservazioni del deputato Mellana, che nelle relazioni che io dovetti avere coi generali austriaci, se io mi fossi annunziato come generale dell'Alta Italia (*Ilarità*), non mi avrebbero conosciuto per tale; perciò io mi sono sempre annunziato generale sardo.

Ma circa l'impiego, o il grado di aiutante di campo, questo è un favore, e se non si può dire grado, certo è una carica onorevole.

SINEO. Ho fatto parte della Commissione incaricata di distendere la legge elettorale. Vi sono in questa Camera parecchi altri membri di essa. Li prego di rettificare le mie parole, qualora io errassi nel riferire i motivi della legge che abbiamo proposta.

La Commissione ebbe sott'occhio la maggior parte delle leggi elettorali, citate dall'onorevole generale Durando. Essa esaminò attentamente le disposizioni alle quali egli accenna, ma non ha creduto di doverle adottare. Ecco le considerazioni che servirono di guida alla Commissione nel proporre l'articolo che concerne l'onorevole generale.

La Commissione composta per la maggior parte d'impiegati regi onorava questa qualità in coloro che ne sono rivestiti. Essa dovette tuttavia riconoscere che gl'impiegati non sono assolutamente liberi e sciolti come gli altri cittadini.

È un'onorevole dipendenza quella che li vincola ai loro superiori; è un vincolo contrattato pel bene della patria; ma ad ogni modo havvi dipendenza, havvi vincolo. Debbe essere nell'arbitrio pienissimo degli elettori lo esaminare se loro convenga di essere rappresentati da un impiegato, oppure da un altro cittadino perfettamente libero e sciolto. Quando gli elettori si sono attenuti a questo secondo partito, se la condizione del loro deputato viene ad essere alterata, bisogna interrogarli di nuovo per sapere se, nonostante questa mutazione, essi intendano di persistere nel primitivo loro voto.

Ecco il vero spirito della legge: se si fosse voluto allontanare qualunque pericolo di corruzione, non sarebbe stata permessa la rielezione del deputato promosso a qualche impiego; solo si è voluto salvare il diritto degli elettori, di dichiarare se loro piaccia di lasciare nelle mani di un impiegato il mandato che essi avevano affidato ad un semplice cittadino.

Ora dunque veniamo al fatto.

Nel giorno 27 aprile, giorno dell'elezione del generale Durando, egli aveva contratti col Governo provvisorio di Milano dei doveri che lo onorano. Ma egli non aveva nessun vincolo di dipendenza dal nostro Governo. Al di qua del Ticino egli era un semplice cittadino. Si trova egli adesso nella stessa condizione? No certamente; egli è ora sotto gli ordini del signor ministro della guerra. Bisogna dunque interrogare i suoi elettori, ai quali spetta di dichiarare se vogliano continuare ad averlo per deputato, quantunque altramente dipenda dal Ministero.

Richiamata così la questione alla sua vera sede, si dimostra inopportuna la distinzione che vorrebbesi introdurre tra coloro che sono nominati a qualche impiego per ispeciale brevetto e coloro che l'ottengono in virtù d'una legge. Supponiamo che nel tempo in cui fu eletto il generale Durando quale semplice cittadino, fosse compiuto il numero degl'impiegati che possono sedere nella Camera. Poteva ammettersi in essa un impiegato di più dal momento in cui diventava generale piemontese pel solo motivo che la sua condizione si fosse mutata in virtù di una legge? Sarebbe una proposizione assurda che non è necessario di combattere.

Conchiudasi dunque che il generale Durando è soggetto a rielezione, così volendo e la lettera della legge, dalla quale non bisogna così facilmente scostarsi, e lo spirito di essa e la necessità di evitare gli assurdi nei quali si cadrebbe, qualora si adottasse una contraria interpretazione.

Ma dirò di più, o signori; in questa stessa tornata la Camera ha tenuto gran conto della cosa giudicata sul punto di cui si tratta.

Allorchè si dovette per la prima volta esaminare il catalogo degl'impiegati, si è specificamente agitata la questione se il generale Durando si dovesse o no annoverare fra gl'impiegati. Allora venne deciso dalla Camera che egli non lo era. Dunque in forza di questa decisione bisogna conchiudere che fu mutata la sua condizione, e che per ritenere le qualità di rappresentante del popolo gli è forza di salire alla sorgente del suo potere, gli è forza interrogare di nuovo i suoi elettori.

CAVALLINI, *relatore*. Al punto in cui si trova la discussione debbo soltanto far osservare alla Camera che la medesima decisione dovrà servire per un altro deputato.....

Molte voci. Ai voti! Ai voti!

LANZA. Io proporrei alla Camera di differire la votazione sino a domani, affinchè la Camera si trovi in maggior numero.

Molte voci. A domani!

La seduta è levata alle ore 5. (*Gazz. P.*)

Ordine del giorno per domani all'una pomeridiana:

Relazioni di elezioni;

Seguito della discussione sul rapporto della Commissione per verificare il numero dei deputati impiegati.